*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 107° — Numero 319**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **ROMA - Martedì, 20 dicembre 1966** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139**
**AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508**

**PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO**

| ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI | ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni) |
|---|---|
| Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio | Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio |

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## CONCORSI ED ESAMI



## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 319 DEL 20 DICEMBRE 1966:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 67: **« S.A.R.O.M. » - Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali, società per azioni, in Milano:** Scadenza obbligazioni prestito 7 % emissione 1952. — **Italo Olandese Enka, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 1961 sorteggiate il 30 novembre 1966. — **Italo Olandese Enka, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 1962 sorteggiate il 30 novembre 1966. — **Soffritti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1966. — **« I.R.F.I.S. » - Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia, Ente di diritto pubblico, in Palermo:** Premi ed obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1966. — **« Zedapa », società per azioni, in Padova:** Obbligazioni 1948 sorteggiate il 25 novembre 1966. — **« Zedapa », società per azioni, in Padova:** Obbligazioni 1949 sorteggiate il 25 novembre 1966. — **Giulio Fiocchi, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1966. — **Ospedale « F. M. Passi », in Calcinate (Bergamo):** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1966. — **Officine Alfieri Maserati, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1966. — **Compagnia Finanziaria Italiana, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni I emissione sorteggiate il 10 dicembre 1966. — **Unione Finanziaria Italiana, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni IX - X e XI emissione sorteggiate il 9 dicembre 1966. — **Scatolificio Ambrosiano S.A.S.A., società per azioni, in Milano:** X estrazione obbligazioni. — **« Tubi Meriflex » - Fabbrica meridionale di tubi ed alberi flessibili, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 2 dicembre 1966. — **N. Leumann, società per azioni, in borgata Leumann (Collegno):** Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1966. — **« A.C.T.E.A. » Azienda Commerciale Tessuti e Affini, società per azioni, in Piacenza:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1966. — **Cappellificio Cervo, società per azioni, in Sagliano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1966. — **Rivera, società per azioni, in Andria (Bari):** Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1966. — **« S.I.A.F. » - Società Italiana per Aquedotti, Fognature e costruzioni, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1966. — **« Frejus », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1966. — **Montecatini Edison, società per azioni, in Milano:** VI estrazione obbligazioni 5,50 % 1960 Edison del 5 dicembre 1966. — **« Eridania » Zuccherifici nazionali, società per azioni, in Genova:** XVI estrazione obbligazioni 6 % 1949-1969 del 5 dicembre 1966. — **« Eridania Zuccherifici nazionali, società per azioni, in Genova:** III estrazione obbligazioni 5,50 % 1960-1982 del 5 dicembre 1966. — **« Durst », Fabbrica macchine ed apparecchi fototecnici, società per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 16 novembre 1966. — **Industrie Chimiche Italia Centrale, società per azioni, in Ancona:** Obbligazioni sorteggiate il 12 dicembre 1966. — **Dott. Riccardo Garrone, Raffineria petroli, società per azioni, in Genova-S. Quirico:** Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1966. — **Giuseppe & fratello Redaelli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1966. — **« E.N.I. » Ente Nazionale Idrocarburi, Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni ENI-sud 6 % - IX serie - sorteggiate il 7 dicembre 1966. — **Società Filoviaria Irpina, per azioni, in Atripalda:** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1966. — **Metalloceramica Vanzetti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1966. — **Ospedale di Circolo di Saronno:** Estrazione obbligazioni. **« S.A.G.I.L. » - Società Azionaria Generale Immobiliare Lombarda, in Milano:** Rimborso obbligazioni. — **Fabbrica italiana Magneti Marelli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 novembre 1966. — **« Decox » di Dotti & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1966. — **« I.G.A.V. » Industria Gomma Articoli Vari, società per azioni, in Abbiategrasso:** Obbligazioni sorteggiate il 9 dicembre 1966. — **Industria Manufatti Ornamentali Lavorazioni Argillose - CerIM - Ceramiche, società per azioni, in Mordano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 dicembre 1966. — **Immobiliare quartieri via Sondrio, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1966. — **« Oretea », società per azioni, di navigazione, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 23 novembre 1966. — **Ippolito Cattaneo, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1966. — **« Dufour », società per azioni, in Genova-Cornigliano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1966. — **Cementi Italia centrale, società per azioni, in Ancona:** Sorteggio obbligazioni. — **« I.R.I. » - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni 5,50 % 1952-1967 sorteggiate il 6 dicembre 1966. — **Immobiliare Selva Piana, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1966. — **Baia d'Argento, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni, rata novembre 1965 sorteggiate il 29 novembre 1966. — **Baia d'Argento, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni, rata giugno 1966, sorteggiate il 29 novembre 1966. — **Baia d'Argento, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni, rata novembre 1966, sorteggiate il 29 novembre 1966. — **Società per azioni Gütermann, in Perosa Argentina (Torino):** Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1966. — **« Trafilati » Società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1966. — **Emilio Gallo & Fratello, società per azioni, in Chivasso:** Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1966. — **Società Cave Reno, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1966. — **Gestioni Riunite Toscana Gomma, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni Prestito 5,50 % sorteggiate il 26 novembre 1966. — **Gestioni Riunite Toscana Gomma, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni Prestito 6 % sorteggiate il 26 novembre 1966. — **F.A.R.E.T. - Fabbrica Apparecchi Radio e Televisione, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1966.

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 dicembre 1966, n. 1077.

**Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli impiegati civili non di ruolo comunque denominati delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, si applicano le disposizioni vigenti sul trattamento di quiescenza e di previdenza diretto, indiretto e di riversibilità per il personale civile di ruolo, comprese quelle relative alle ritenute ed ai contributi, nonchè le disposizioni sulla concessione dell'equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica e sull'assunzione, a carico dello Stato, delle spese di cura per ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa per le Amministrazioni dello Stato l'obbligo della iscrizione dei dipendenti, di cui al primo comma, alle assicurazioni sociali gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale od a fondi sostitutivi delle assicurazioni medesime, salva l'iscrizione all'assicurazione per la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi.

Si applica l'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322, e successive modificazioni.

I predetti dipendenti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in sostituzione dei trattamenti previsti dal primo comma, possono optare, entro un anno da tale data, per la continuazione dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, od a fondi sostitutivi di essa. In tale caso permane per le Amministrazioni anche l'obbligo di provvedere alla continuazione della iscrizione del suddetto personale alle assicurazioni contro la tubercolosi e la disoccupazione, nonchè all'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani; la regolarizzazione delle posizioni assicurative è eseguita senza oneri per interessi di mora.

Art. 2.

I dipendenti, di cui al primo comma dell'articolo 1, possono riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza previsto da detto comma, il servizio civile non di ruolo prestato presso le Amministrazioni indicate nel comma stesso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè il periodo di studi ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, ed altresì il servizio prestato nella qualità di insegnante non di ruolo secondo le norme contenute negli articoli 8 e 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e nell'articolo 4 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, come risultano modificati dalla presente legge.

Per tale riscatto si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262. Il predetto riscatto non è ammesso per i periodi di servizio che hanno concorso a determinare il trattamento di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o di gestioni relative a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa.

Si applica, inoltre, la legge 6 dicembre 1965, n. 1368.

Ferma restando la disciplina contenuta negli articoli 8 e 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e nell'articolo 4 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, come risultano modificati dalla presente legge, al personale insegnante non di ruolo indicato in detti articoli si applicano le disposizioni contenute nei commi precedenti.

Art. 3.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge non è dovuta ai dipendenti, di cui al precedente articolo 1, la indennità per cessazione dal servizio prevista dalle vigenti disposizioni, salvo il caso di opzione contemplato dallo stesso articolo 1.

Il diritto alla predetta indennità è conservato relativamente al servizio non di ruolo che non sia riscattato ai sensi del precedente articolo 2. In tale caso l'indennità stessa è computata, secondo le disposizioni vigenti, sull'ultima retribuzione in godimento anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli non si applicano nei confronti del personale non di ruolo assunto temporaneamente per un periodo inferiore ad un anno, nonchè del personale assunto con contratto di impiego privato e del personale a contratto locale assunto per le esigenze degli uffici italiani all'estero.

Art. 5.

Dopo il terzo comma dell'articolo 4 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, sono aggiunti i seguenti:

« Agli effetti del predetto trattamento di quiescenza sono riscattabili altresì, con le stesse norme indicate nel precedente comma, i servizi ammessi a riscatto per i professori universitari di ruolo, salvo quanto previsto dal successivo comma ».

« I servizi prestati in qualità di professore incaricato nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica con trattamento di cattedra o con almeno 18 ore settimanali di insegnamento, sono riscattabili con le norme vigenti in materia per i professori di ruolo delle scuole ed istituti predetti. Gli anni di servizio prestato con meno di 18 ore di insegnamento settimanale sono riscattabili in ragione di tanti diciottesimi quante sono state le ore di insegnamento ».

Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dal 1° novembre 1961.

Art. 6.

Al comma terzo dell'articolo 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è aggiunto il seguente alinea: « Ai fini della liquidazione, la pensione afferente a questi ultimi servizi è ragguagliata a tanti diciottesimi della misura intera quanti risultano dalla media aritmetica dell'orario settimanale di ciascun anno di servizio ».

Art. 7.

Il comma quarto dell'articolo 4 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, è sostituito dal seguente:

« E' ammesso il riscatto, totale o parziale, del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi

universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, ai fini dell'acquisto del diritto e della liquidazione del trattamento di quiescenza. Per i limiti e le modalità del riscatto, si applicano il secondo ed il terzo comma dello articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 ».

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

---

LEGGE 12 dicembre 1966, n. **1078.**

**Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Enti autonomi territoriali.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti alle cariche di Consiglieri regionali, Presidenti di Giunta provinciale, Assessori provinciali di Provincia con più di 700.000 abitanti, Sindaci di capoluogo di Provincia o di Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, Assessori di Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, Presidenti di Enti e di Aziende con Amministrazione autonoma di Enti autonomi territoriali con più di 1000 dipendenti sono, a loro richiesta, collocati in aspettativa, anche se questa non sia prevista dai rispettivi ordinamenti.

Art. 2.

I dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti a cariche di Consigliere comunale e Consigliere provinciale, esclusi i dipendenti per i quali a norma dell'articolo precedente è prevista l'aspettativa, sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato.

Art. 3.

Al personale collocato in aspettativa, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, spetta il seguente trattamento economico:

1) l'indennità di carica, se deliberata dall'Ente od Azienda, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

2) un assegno, sempre a carico dell'Ente od Azienda presso cui il dipendente ricopre la carica elettiva, pari all'eventuale eccedenza tra il trattamento netto di stipendio, paga o retribuzione, prevista dalle vigenti disposizioni per la qualifica o grado ricoperte nell'Amministrazione di appartenenza ed i 4/10 della predetta indennità di carica;

3) le quote di aggiunta di famiglia, a carico della Amministrazione di appartenenza. L'Amministrazione di appartenenza provvede altresì al versamento dei rispettivi fondi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, delle ritenute erariali, nonchè delle trattenute relative al trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza sanitaria.

Le altre eventuali trattenute gravanti sulla parte dello stipendio calcolato al netto, vengono operate dall'Ente od Azienda presso cui l'impiegato ricopre la carica elettiva sull'assegno, di cui al n. 2) del precedente comma, e versate all'Amministrazione di appartenenza che provvede ai relativi adempimenti.

Qualora l'Ente o l'Azienda, presso cui il dipendente ricopre la carica elettiva, non abbia deliberato l'attribuzione dell'indennità di carica, al personale di cui trattasi viene corrisposto a carico dell'Ente od Azienda un assegno pari al trattamento netto di stipendio, paga o retribuzione, previsto per la qualifica o per il grado ricoperti nell'Amministrazione di appartenenza.

In tal caso si applicano le disposizioni contenute nel n. 3) del primo comma e nel secondo comma del presente articolo.

Art. 4.

Al personale, di cui all'articolo 2 della presente legge, competono, oltre al trattamento ordinario, gli assegni e le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale, i compensi per speciali prestazioni ed il compenso per lavoro straordinario in relazione ai servizi effettivamente prestati.

Art. 5.

I periodi di aspettativa e di assenza autorizzati previsti dalla presente legge sono considerati a tutti i fini come effettivamente prestati.

L'aspettativa, di cui all'articolo 1, è considerata — ai fini del periodo di prova — legittimo impedimento per tutta la durata del mandato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 ottobre 1966.

**Sostituzione di un membro del Comitato per l'erogazione dei premi a favore degli esportatori del libro.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 21 dicembre 1955, n. 1311 e la legge 2 giugno 1961, n. 477, relative a provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 maggio 1957, n. 367, con cui viene approvato il regolamento che detta norme di attuazione alla legge predetta;

Visto il proprio decreto del 29 giugno 1957, con il quale è stato costituito il Comitato per l'erogazione dei contributi di cui alla legge predetta;

Vista la comunicazione del Sindacato nazionale scrittori del 6 ottobre 1966, n. 18004, con la quale il dottor Libero Bigiaretti viene designato in qualità di esperto bibliografico di detto sindacato presso il Comitato di erogazione dei premi a favore degli esportatori del libro, in sostituzione del prof. Emilio Cecchi deceduto;

Decreta:

Il dott. Libero Bigiaretti è chiamato a far parte del Comitato per l'erogazione dei premi previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 367, in qualità di esperto bibliografico per il Sindacato nazionale scrittori.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1966

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SALIZZONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *novembre* 1966
*Registro n.* 7 *Presidenza, foglio n.* 382

(10421)

---

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1966.

**Approvazione della delibera 10 novembre 1965 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » concernente l'estensione nella legislazione previdenziale dei giornalisti del diritto a pensione indiretta e di riversibilità per i collaterali dell'assicurato o del pensionato.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 20 dicembre 1951, n. 1564, sulla previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani;

Visto l'art. 12, terzo comma, lettera *b*) dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, in base al quale spetta al Consiglio di amministrazione di deliberare in materia di previdenza ed assistenza gestita dall'Istituto;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, approvata nella riunione del 10 novembre 1965, con la quale è stata approvata la modifica degli articoli 8, primo comma, 10, primo comma, e 11, terzo comma, del regolamento per la previdenza e l'assistenza dei giornalisti professionisti, approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953 e successive modificazioni;

Considerata l'opportunità di estendere nella legislazione previdenziale dei giornalisti le recenti norme introdotte nell'assicurazione obbligatoria d'invalidità, vecchiaia e superstiti, relative al diritto a pensione indiretta e di riversibilità per i collaterali dell'assicurato o del pensionato;

Visto l'art. 12, quarto comma, dello statuto predetto;

Decreta:

E' approvata la delibera adottata il 10 novembre 1965 dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

La delibera predetta è parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 novembre 1966

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
MORO

---

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 12, lettera *b*) dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331;

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 20 dicembre 1951, n. 1564;

Visto l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, che estende ai fratelli celibi e alle sorelle nubili, permanentemente inabili al lavoro, il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità;

Visti gli articoli 8, 10 e 11 del regolamento di previdenza approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, nel testo modificato con decreto ministeriale 15 aprile 1964;

Tenuto conto delle disponibilità di bilancio;

Vista la proposta del Comitato esecutivo;

Delibera:

di proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la sostituzione, a decorrere dal 1° gennaio 1965, del primo comma dell'art. 8, del primo comma dell'art. 10 e del terzo comma dell'art. 11 del regolamento, nel testo modificato con il decreto ministeriale 15 aprile 1964, con i seguenti:

Art. 8, 1° comma

Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano al momento della morte le condizioni di contribuzione di cui alla lettera *b*) del precedente art. 6, ovvero quando il decesso sia avvenuto per causa di servizio, spetta una pensione al coniuge superstite e ai figli minorenni o totalmente inabili al lavoro o, in mancanza di essi, ai genitori di età superiore ai 60 anni o inabili al lavoro, che alla morte dell'assicurato o del pensionato risultino a di lui carico ai sensi delle disposizioni in vigore in materia di assegni familiari. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti semprechè al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico ai sensi delle disposizioni in vigore in materia di assegni familiari.

Art. 10, 1° comma

Il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità cessa:

*a*) per il coniuge, qualora passi a nuove nozze;

*b*) per i figli, al compimento del ventunesimo anno di età o quando cessi lo stato di inabilità al lavoro; per le figlie, al compimento del ventunesimo anno di età, o anche prima, ove contraggano matrimonio o quando cessi lo stato di inabilità al lavoro;

*c*) per il genitore inabile al lavoro, quando cessi lo stato di inabilità;

*d*) per la sorella o il fratello inabile al lavoro, quando cessi lo stato di inabilità o in caso di matrimonio.

Art. 11, 3° comma

In mancanza del coniuge e dei figli, l'indennità è versata ai genitori, o, in mancanza di essi, ai fratelli e alle sorelle, alle condizioni di cui al precedente art. 8.

Roma, addì 10 novembre 1965

*Il presidente:* LANFRANCHI

(10544)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1966.
**Nomina di esperti in seno alla Commissione centrale mercati.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 25 marzo 1959, n. 125, contenente norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici;

Visto il decreto ministeriale 2 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1964, registro n. 5, foglio n. 375, con il quale è stata rinnovata la Commissione centrale prevista dall'art. 14 della legge anzidetta;

Accertata la necessità di chiamare a partecipare ai lavori della Commissione in argomento, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Belli e dell'ing. Pericle Martelli, deceduti, persone esperte nel settore del commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici;

Decreta:

Il dott. Alessandro Rapino ed il dott. Mario Terlizzi sono chiamati a partecipare ai lavori della Commissione centrale istituita ai sensi dell'art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, in qualità di esperti, senza diritto di voto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1966

*Il Ministro*: ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1966*
*Registro n. 14 Industria e commercio, foglio n. 117*

(10177)

---

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1966.
**Integrazione della Giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e le leggi 12 luglio 1951, n. 560 e 29 dicembre 1956, n. 1560;

Vista la deliberazione 16 settembre 1966, n. 270, con la quale la Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Taranto ha formulato motivate proposte di integrare la Giunta stessa con un componente esperto nello specifico settore dei consumi, in considerazione della notevole importanza dei problemi riguardanti il settore medesimo e della necessità di adeguare l'organo camerale alle esigenze inerenti alla attuazione dei programmi di sviluppo economico;

Considerata la fondatezza dei motivi addotti dalla precitata Giunta a sostegno della proposta da essa formulata;

Decreta:

Art. 1.

Oltre ai sette membri, indicati dall'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e dalle leggi 12 luglio 1951, n. 560 e 29 dicembre 1966, n. 1560, fa parte della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Taranto anche un altro componente esperto nello specifico settore economico dei Comuni.

Art. 2.

Alla nomina del componente indicato nell'articolo precedente sarà provveduto in base all'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 novembre 1966

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
ANDREOTTI

*Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste*
RESTIVO

(10316)

---

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1966.
**Sostituzione di un consigliere della Banca Nazionale del Lavoro.**

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 12 e 13 del vigente statuto della Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, riguardanti la composizione e le modalità di nomina del Consiglio di amministrazione della Banca stessa;

Visto il proprio decreto in data 24 settembre 1966, con cui, tra gli altri, fu nominato consigliere di amministrazione del predetto Istituto il rag. Paolo Ambrogio, in rappresentanza degli enti partecipanti al capitale della Banca, che non siano già direttamente rappresentati in seno al Consiglio di amministrazione;

Considerato che il rag. Paolo Ambrogio ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre, quindi, provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del rag. Paolo Ambrogio, dimissionario, il rag. Celeste Guadagnini è nominato membro del Consiglio di amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, in rappresentanza degli enti partecipanti al capitale dell'Istituto non rappresentati direttamente in tale Consiglio.

Il predetto rag. Guadagnini scadrà dalla carica insieme agli altri consiglieri di amministrazione nominati con il decreto in data 24 settembre 1966 e cioè con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1966

*Il Ministro*: COLOMBO

(10318)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Vacanza della cattedra di «Chimica» presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari, è vacante la cattedra di «Chimica» alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(10540)

### Vacanza della cattedra convenzionata di «Controlli automatici» presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste, è vacante la cattedra convenzionata di «Controlli automatici», cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(10530)

### Vacanza della cattedra di «Istituzioni di diritto pubblico» presso la Facoltà convenzionata di scienze politiche dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà convenzionata di scienze politiche dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di «Istituzioni di diritto pubblico» alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(10572)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

### Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione «511-MI»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio d'identificazione «511-MI», a suo tempo assegnati alla ditta Segale Giuseppe, con sede in Milano, via Chioggia n. 3.

(10322)

### Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione «504-MI»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio d'identificazione «504-MI», a suo tempo assegnato alla ditta Buratti Giuseppe, con sede in Milano, via Montenapoleone n. 18.

(10323)

### Esito di ricorsi

Con decreto del Capo dello Stato, in data 4 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti, il 24 novembre 1966, registro n. 17, foglio n. 198, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla signora Bertoia Nerina avverso il provvedimento con cui la Giunta provinciale amministrativa di Belluno aveva accolto il ricorso di Piffer Anna contro il mancato rilascio di una licenza di commercio nel comune di Longarone.

(10417)

Con decreto del Capo dello Stato, in data 4 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti, il 24 novembre 1966, registro n. 17, foglio n. 197, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario pervenuto al Ministero competente il 25 febbraio 1966, proposto da Coscia Giovanni ed altri contro il provvedimento del prefetto di Milano che in data 17 settembre 1964 aveva concesso alla S.p.A. «Tre Esse» la licenza di gestione di un supermercato in Milano.

(10418)

Con decreto del Capo dello Stato, in data 4 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti, il 25 novembre 1966, registro n. 17, foglio n. 215, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Alippi Luigi avverso il provvedimento del 15 aprile 1957, con cui il sindaco di Mandello del Lario aveva concesso al sig. Gallandra Bruno, una licenza commerciale per posteria alimentari.

(10419)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LOMBARDIA - MILANO

### Approvazione del piano di zona del comune di Nova Milanese (Milano)

Con decreto provveditoriale in data 7 dicembre 1966, n. 19209, è stato approvato il piano di zona del comune di Nova Milanese (Milano), redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, unitamente al relativo programma di fabbricazione

(10420)

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione al comune di Lugnano in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di Lugnano in Teverina (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.492.879, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10411)

### Autorizzazione al comune di Trecenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di Trecenta (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.425.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10410)

### Autorizzazione al comune di Celleno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di Celleno (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.533.069, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10412)

### Autorizzazione al comune di Loro Ciuffenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di Loro Ciuffenna (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.282.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10413)

### Autorizzazione al comune di Ortignano Raggiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di Ortignano Raggiolo (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.848.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10414)

### Autorizzazione al comune di Terranuova Bracciolini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di Terranuova Bracciolini (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.566.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10415)

### Autorizzazione al comune di Calderara di Reno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di Calderara di Reno (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(10416)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 240

### Corsi dei cambi del 19 dicembre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,40 | 624,30 | 624,30 | 624,33 | 624,32 | 624,30 | 624,30 | 624,33 | 624,30 | 624,30 |
| $ Can. | 576,50 | 576,50 | 576,75 | 576,55 | 576,30 | 576,50 | 576,50 | 576,55 | 576,50 | 576,50 |
| Fr. Sv. | 144,38 | 144,36 | 144,42 | 144,365 | 144,40 | 144,36 | 144,37 | 144,365 | 144,36 | 144,39 |
| Kr. D. | 90,46 | 90,42 | 90,44 | 90,455 | 90,45 | 90,43 | 90,42 | 90,455 | 90,43 | 90,43 |
| Kr. N. | 87,33 | 87,30 | 87,34 | 87,335 | 87,40 | 87,33 | 87,3150 | 87,335 | 87,33 | 87,33 |
| Kr. Sv. | 120,68 | 120,63 | 120,61 | 120,67 | 120,65 | 120,66 | 120,66 | 120,67 | 120,66 | 120,68 |
| Fol. | 172,61 | 172,64 | 172,63 | 172,635 | 172,65 | 172,63 | 172,6150 | 172,635 | 172,63 | 172,61 |
| Fr. B. | 12,48 | 12,47 | 12,4735 | 12,4705 | 12,485 | 12,47 | 12,4715 | 12,4705 | 12,47 | 12,47 |
| Franco francese | 126,09 | 126,03 | 126,07 | 126,04 | 125,90 | 125,95 | 126,07 | 126,04 | 125,95 | 126,05 |
| Lst. | 1742.17 | 1742,75 | 1741,70 | 1741,85 | 1741,875 | 1741,65 | 1741,65 | 1741,85 | 1741,65 | 1741,80 |
| Dm. occ. | 157,18 | 157,18 | 157,16 | 157,19 | 157,15 | 157,18 | 157,18 | 157,19 | 157,18 | 157,18 |
| Scell. Austr. | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,1430 | 24,10 | 24,14 | 24,1410 | 24,1430 | 24,14 | 24,14 |
| Escudo Port. | 21,73 | 21,725 | 21,715 | 21,73 | 21,75 | 21,73 | 21,7250 | 21,79 | 21,73 | 21,73 |
| Peseta Sp. | 10,42 | 10,42 | 10,4225 | 10,4250 | 10,43 | 10,42 | 10,4215 | 10,4250 | 10,42 | 10,425 |

### Media dei titoli del 19 dicembre 1966

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 104,425 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 100,90 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 89,275 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 98,275 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 98,225 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 98,15 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 98,15 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968) | 99,975 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1969) | 99,975 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 99,975 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1973) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 99,975 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi medi del 19 dicembre 1966

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,315 |
| 1 Dollaro canadese | 576,525 |
| 1 Franco svizzero | 144,367 |
| 1 Corona danese | 90,437 |
| 1 Corona norvegese | 87,325 |
| 1 Corona svedese | 120,665 |
| 1 Fiorino olandese | 172,625 |
| 1 Franco belga | 12,471 |
| 1 Franco francese | 126,055 |
| 1 Lira sterlina | 1741,75 |
| 1 Marco germanico | 157,185 |
| 1 Scellino austriaco | 24,142 |
| 1 Escudo Port. | 21,727 |
| 1 Peseta Sp. | 10,423 |

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Tabelle dei prelievi applicabili a talune categorie di alimenti composti per animali indicate dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 166/64, per il periodo dal 1° settembre 1966 al 31 ottobre 1966**

**Prelievi applicabili a talune categorie di alimenti composti per animali indicate dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 166/64, contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19/62 o il Regolamento comunitario n. 16/64 e/o prodotti delle voci doganali 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A-II, in provenienza da:**

**— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto od ottenuto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a «livello Italia», ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.**

**— Paesi terzi.**

*Prelievi in lire italiane per quintale netto, validi dal* 1° *settembre* 1966 *al* 30 *settembre* 1966

| Numero | | Denominazione delle merci | Importazioni da: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| della Tariffa | della Statistica | | Belgio | Germania | Francia | Lussemburgo | Paesi Bassi | Paesi terzi |
| 23.07 | | Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.): | | | | | | |
| | | ex B. altri: contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 e/o prodotti delle voci nn. 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e n. 17.02-A-II: | | | | | | |
| | | - contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario numero 16/64 (1): | | | | | | |
| | | - - con tenore in amido inferiore o uguale al 10%: | | | | | | |
| | 04 57 | - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5% . . . . . . | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 608,25 |
| | 05 58 | - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5% ed inferiore o uguale al 25% . . . . . . | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 608,25 |
| | 07 59 | - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25% ed inferiore o uguale al 50% . . . . . . | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 608,25 |
| | 10 60 | - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50% ed inferiore o uguale al 75% . . . . . . | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 1.295,75 |
| | 12 63 | - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75% . . . . . . | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 1.295,75 |
| | | - - con tenore in amido superiore al 10% ed inferiore o uguale al 30%: | | | | | | |
| | 13 65 | - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5% . . . . . . | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 705,55 |
| | 18 66 | - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5% ed inferiore o uguale al 25% . . . . . . | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 705,55 |
| | 19 67 | - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25% ed inferiore o uguale al 50% . . . . . . | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 705,55 |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Importazioni da: Belgio | Germania | Francia | Lussemburgo | Paesi Bassi | Paesi terzi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07 (segue) | 25<br>68 | - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50% ed inferiore o uguale al 75% . . . . . | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 1.393,05 |
| | 26<br>71 | - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75% . . . . . . | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 1.393,05 |
| | | - - con tenore in amido superiore al 30% e inferiore o uguale al 50%: | | | | | | |
| | 32<br>73 | - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5% . . . . | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 802,80 |
| | 33<br>74 | - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5% ed inferiore o uguale al 25% . . . | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 802,80 |
| | 35<br>75 | - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25% ed inferiore o uguale al 50% . . . | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 802,80 |
| | 37<br>78 | - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50% ed inferiore o uguale al 75% . . . . | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 1.490,30 |
| | | - - con tenore in amido superiore al 50%: | | | | | | |
| | 38<br>81 | - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5% . . . . | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 848,55 |
| | 39<br>82 | - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5% ed inferiore o uguale al 25% . . . | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 848,55 |
| | 42<br>85 | - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25% ed inferiore o uguale al 50% . . | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 848,55 |
| | | - non contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 (1): | | | | | | |
| | 45<br>88 | - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5% | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 562,50 |
| | 46<br>89 | - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5% ed inferiore o uguale al 25% . . | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 562,50 |
| | 47<br>90 | - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25% ed inferiore o uguale al 50% . . | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 562,50 |
| | 48<br>94 | - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50% ed inferiore o uguale al 75% . . | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 1.250,00 |
| | 51<br>97 | - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75% . . | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 1.250,00 |

(1) Se 100 chilogrammi di prodotto contengono più di 15 chilogrammi di melassa o di zucchero, va riscosso, in aggiunta al prelievo, un ammontare supplementare pari all'importo dei diritti di qualsiasi natura da riscuotere all'importazione, secondo la provenienza, sulla quantità di melassa o di zucchero eccedente i 15 chilogrammi.

*Prelievi in lire italiane per quintale netto, validi dal 1° ottobre 1966 al 14 ottobre 1966*

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Importazioni dai: Belgio | Germania | Francia | Lussemburgo | Paesi Bassi | Paesi terzi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07 | | Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.): | | | | | | |
| | | ex B. altri: contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 e/o prodotti delle voci nn. 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e n. 17.02-A-II: | | | | | | |
| | | - contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario numero 16/64 (1): | | | | | | |
| | | - - con tenore in amido inferiore o uguale al 10 %: | | | | | | |
| | 04<br>57 | - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 % . . . . . . . | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 617,40 |
| | 05<br>58 | - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 % . . . . . . | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 617,40 |
| | 07<br>59 | - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 % . . . . . . | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 617,40 |
| | 10<br>60 | - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % e inferiore o uguale al 75 % . . . . . . | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 1.304,90 |
| | 12<br>63 | - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 % . . . . . . . | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 1.304,90 |
| | | - - con tenore in amido superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 30 %: | | | | | | |
| | 13<br>65 | - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % . . . . . . . | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 734,05 |
| | 18<br>66 | - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 % . . . . . . | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 734,05 |
| | 19<br>67 | - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 % . . . . . . | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 734,05 |
| | 25<br>68 | - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 % . . . . . . | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 1.421,55 |
| | 26<br>71 | - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 % . . . . . . . | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 1.421,55 |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Importazioni da: Belgio | Germania | Francia | Lussemburgo | Paesi Bassi | Paesi terzi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07 (segue) | | - - con tenore in amido superiore al 30 % e inferiore o uguale al 50 %: | | | | | | |
| | 32 73 | - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 % . . . . . . | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 850,75 |
| | 33 74 | - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 % . . . . . . | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187.50 | 850,75 |
| | 35 75 | - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 % . . . . . . | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 850,75 |
| | 37 78 | - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 % . . . . . . | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 1.538.25 |
| | | - - con tenore in amido superiore al 50 %: | | | | | | |
| | 38 81 | - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % . . . . . . . . | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 905,65 |
| | 39 82 | - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 % . . . . . . | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 905,65 |
| | 42 85 | - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 % . . . . . . | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 905,65 |
| | | - non contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 (1): | | | | | | |
| | 45 88 | - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 % | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 562,50 |
| | 46 89 | - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 % . . . . | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 562,50 |
| | 47 90 | - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 % . . . | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 562,50 |
| | 48 94 | - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 % . . . | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 1.250,00 |
| | 51 97 | - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 % . . | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 1.250,00 |

(1) Se 100 chilogrammi di prodotto contengono più di 15 chilogrammi di melassa o di zucchero, va riscosso, in aggiunta al prelievo, un ammontare supplementare pari all'importo dei diritti di qualsiasi natura da riscuotere all'importazione, secondo la provenienza, sulla quantità di melassa o di zucchero eccedente i 15 chilogrammi.

*Prelievi in lire italiane per quintale netto, validi dal 15 ottobre 1966 al 31 ottobre 1966*

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Importazioni da: Belgio | Germania | Francia | Lussemburgo | Paesi Bassi | Paesi terzi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07 | | Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.): | | | | | | |
| | | ex B. altri: contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 e/o prodotti delle voci nn. 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e n. 17.02-A-II: | | | | | | |
| | | - contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario numero 16/64 (1): | | | | | | |
| | | - - con tenore in amido inferiore o uguale al 10 %: | | | | | | |
| | 04 57 | - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 % . . . . . . . | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 629,90 |
| | 05 58 | - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 % . . . . . . | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 629,90 |
| | 07 59 | - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 % . . . . . . | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 629,90 |
| | 10 60 | - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % e inferiore o uguale al 75 % . . . . . . | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 1.317,40 |
| | 12 63 | - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 % . . . . . . . | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 1.317,40 |
| | | - - con tenore in amido superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 30 %: | | | | | | |
| | 13 65 | - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % . . . . . . . | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 773,10 |
| | 18 66 | - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 % . . . . . . | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 773,10 |
| | 19 67 | - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 % . . . . . . | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 773,10 |
| | 25 68 | - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 % . . . . . . | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 1.460,60 |
| | 26 71 | - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 % . . . . . . . | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 1.460,60 |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Importazioni da: Belgio | Germania | Francia | Lussemburgo | Paesi Bassi | Paesi terzi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07 (segue) | | - - con tenore in amido superiore al 30 % e inferiore o uguale al 50 %: | | | | | | |
| | 32 73 | - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 % . . . . . . | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 916,35 |
| | 33 74 | - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 % . . . . . . | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 916,35 |
| | 35 75 | - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 % . . . . . . | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 916,35 |
| | 37 78 | - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 % . . . . . . | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 1.603,85 |
| | | - - con tenore in amido superiore al 50 %: | | | | | | |
| | 38 81 | - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % . . . . . . | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 983,75 |
| | 39 82 | - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 % . . . . | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 983,75 |
| | 42 85 | - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 % . . . . . . | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 983,75 |
| | | - non contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 (1): | | | | | | |
| | 45 88 | - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 % | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 562,50 |
| | 46 89 | - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 % . . . . | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 562,50 |
| | 47 90 | - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 % . . . | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 562,50 |
| | 48 94 | - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 % . . . | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 1.250,00 |
| | 51 97 | - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 % . . | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 416,65 | 1.250,00 |

(1) Se 100 chilogrammi di prodotto contengono più di 15 chilogrammi di melassa o di zucchero, va riscosso, in aggiunta al prelievo, un ammontare supplementare pari all'importo dei diritti di qualsiasi natura da riscuotere all'importazione, secondo la provenienza, sulla quantità di melassa e di zucchero eccedente i 15 chilogrammi.

(9382)

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

## RIFORMA FONDIARIA

**Determinazione di indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.** (Riliquidazione).

*Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino*

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Grosseto, espropriati in forza del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 3518 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1953 - supplemento ordinario n. 4) nei confronti della ditta GUICCIARDINI CORSI SALVIATI Giulio fu Lodovico, e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, è riliquidata in L. 76.790.427 (lire settantaseimilionisettecentonovantamilaquattrocentoventisette), salvo definitivo provvedimento ai sensi dello art. 5 comma terzo, della citata legge n. 156, col quale verrà altresì determinato l'importo da recuperare in relazione alla precedente liquidazione disposta con decreto ministeriale 14 febbraio 1957, n. 2634/538.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della già citata legge n. 156, decorrono dall'11 settembre 1953.

I seguenti dati catastali esposti nel sopra citato decreto presidenziale di espropriazione vengono rettificati come appresso:

*Errata*

1) foglio 23, particella 14, superficie ha. 21.02.70, reddito dominicale L. 5.677,29;

2) foglio 23, particella 42, superficie ha. 9.89.30, reddito dominicale L. 2.671,11;

3) foglio 23, particella 44, superficie ha. 2.44.80, reddito dominicale L. 1.224,00;

4) foglio 23, particella 57, superficie ha. 36.02.92, reddito dominicale L. 13.691,10.

5) Totali: superficie ha. 844.98.82, reddito dominicale lire 228.592,13.

*Corrige*

1) foglio 23, particella 14 (p), superficie ha. 20.70.40, reddito dominicale L. 5.590,08;

2) foglio 23, particella 42 (p), superficie ha. 9.38.50, reddito dominicale L. 2.533,95;

3) foglio 23, particella 44 (p), superficie ha. 2.26.80, reddito dominicale L. 1.134,00;

4) foglio 23, particella 57 (p), superficie ha. 35.77.50, reddito dominicale L. 13.594,50.

5) Totali: superficie ha. 843.72.30, reddito dominicale lire 228.161,16.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(9844)

# COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

**Autorizzazione all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Pumenengo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pumenengo (Bergamo), da parte della Cassa rurale ed artigiana di Calcio, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Calcio (Bergamo), ed alla sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello dell'incorporanda in Pumenengo.**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate in data 20 febbraio 1966 dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Calcio, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Calcio (Bergamo) e della Cassa rurale ed artigiana di Pumenengo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pumenengo (Bergamo);

Dispone:

Nulla osta all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Pumenengo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pumenengo (Bergamo) nella Cassa rurale ed artigiana di Calcio, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Calcio (Bergamo), alle condizioni stabilite nella convenzione all'uopo stipulata fra i legali rappresentanti degli enti interessati, in Calcio, il 16 settembre 1966, registrata a Romano di Lombardia il 23 settembre 1966 al n. 514, v. 114.

La Cassa rurale incorporante è autorizzata a sostituirsi con una propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario della incorporanda, in Pumenengo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1966

*Il Governatore*: CARLI

(10551)

**Autorizzazione alla Cassa rurale ed artigiana di Acquaviva delle Fonti, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Acquaviva delle Fonti (Bari), in liquidazione coatta, a cedere le proprie attività e passività alla Cassa di risparmio di Puglia, ente morale con sede in Bari, e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello dell'azienda ceduta in Acquaviva delle Fonti.**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 16 marzo 1966 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Acquaviva delle Fonti, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Acquaviva delle Fonti (Bari), e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del su menzionato regio decreto-legge;

Vista la deliberazione, adottata dal commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Acquaviva delle Fonti di concerto col Comitato di sorveglianza, in data 23 giugno 1966, volta alla cessione delle attività e passività aziendali alla Cassa di risparmio di Puglia, Ente morale con sede in Bari;

Vista la deliberazione in data 16 giugno 1966 del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Puglia con la quale l'Ente si è reso cessionario delle attività e passività della predetta Cassa rurale;

Ritenuta l'opportunità, allo scopo di agevolare la chiusura della liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Acquaviva delle Fonti, e nell'interesse dei creditori, di autorizzare la stessa a cedere le proprie attività e passività alla suddetta Cassa di risparmio;

Dispone:

1. — La Cassa rurale ed artigiana di Acquaviva delle Fonti, società cooperativa a responsabilità limitata, con la sede in Acquaviva delle Fonti (Bari), in liquidazione coatta, è autorizzata a cedere le proprie attività e passività alla Cassa di risparmio di Puglia, Ente morale con sede in Bari, in conformità della convenzione all'uopo stipulata tra i legali rappresentanti degli Enti interessati in data 4 ottobre 1966 a rogito dott. Gaetano Carbone, notaio in Bari, iscritto al Collegio notarile del Distretto di Bari, registrata a Bari il 17 ottobre 1966 al n. 7491, mod. I, vol. 61.

2. — La Cassa di risparmio di Puglia è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario della azienda ceduta, sulla piazza di Acquaviva delle Fonti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1966

*Il Governatore*: CARLI

(10552)

# CONCORSI ED ESAMI

## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

**Assegnazione delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Bolzano**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 923/*A* del 6 giugno 1962, con cui è stato bandito il concorso per l'assegnazione delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Bolzano;

Visto il proprio decreto n. 98 del 10 giugno 1966, con cui sono stati revocati i concorsi per il conferimento delle condotte di Tesimo, San Candido 1ª, San Candido 2ª, San Martino in Badia e Vandoies;

Visto il proprio decreto n. 2466/*A* dell'11 ottobre 1966, con cui è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel predetto concorso;

Visti i verbali dei lavori svolti dalle Commissioni per l'accertamento della conoscenza della lingua non materna da parte delle concorrenti risultate idonee, nominate con proprio decreto n. 54/*A* del 20 gennaio 1965;

Preso atto che la candidata Giocobazzi Carmen non è stata riconosciuta in possesso del requisito della conoscenza della lingua non materna tale da garantire il soddisfacente svolgimento delle funzioni inerenti al servizio, mentre le candidate Bernardoni Zoe in Fratucello e Vallazza Maria Stella non si sono presentate a sostenere l'esame stesso;

Tenuto conto quindi che le predette ostetriche non possono essere dichiarate vincitrici di nessuna condotta;

Viste le domande delle candidate con le indicazioni, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali ciascuna ha inteso concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge regionale 27 luglio 1961, n. 5;

Visti gli articoli 4 n. 12 e 13 dello Statuto d'autonomia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 1966, n. 2469;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

1. Engele Geltrude: condotta comunale di Naturno;
2. Prieth Maria Giovanna: condotta comunale di Merano;
3. Hofer Maria in Del Rosso: condotta comunale di Ora;
4. Stofner Notburga: condotta comunale di Sarentino;
5. Ebner Elena: condotta consorziale di Ortisei;
6. Vigl Luigia in Pircher: 3ª condotta comunale di Renon;
7. Rainer Luisa: condotta consorziale di Scena-Avelengo;
8. Scenk Clara: condotta comunale di Castelrotto;
9. Steinwandter Walburga in Lantschner: condotta comunale di Selva dei Molini;
10. Raffaelli Elsa in Kobald: condotta comunale di Martello;
11. Niederkofler Maria in Klammer: condotta comunale di Predoi;
12. Clara Maria Maddalena in Pescollderung: condotta comunale di Luson;
13. Schander Friederika in Hofer: condotta consorziale di Gargazzone;
14. Graus Antonia in Volgger: condotta comunale di Racines;
15. Bertagnolli Elisabetta: condotta comunale di Aldino;
16. Brusco Mirta: condotta comunale di Fortezza;
17. Christanell Maria Luisa in Kobler: condotta comunale di Senales;
18. Unterholzner Hermine in Paris: condotta comunale di S. Pancrazio;
19. Dorfmann Barbara: condotta comunale di Laion;
20. Hasler Rosa: condotta comunale di Tires;
21. Gafriller Ottilia: 2ª condotta comunale di Chiusa;
22. Michaeler Stefania: condotta comunale di Terento;
23. Schgör Erminia in Kapeller: 2ª condotta comunale di Malles Venosta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Amministrazione e dei Comuni interessati.

Trento, addì 11 novembre 1966

p. *Il Presidente*: RAFFAELLI

(10213)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 13775 in data 23 dicembre 1964, con il quale venne indetto il pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1964;

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 8 del decreto presidenziale 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto nonchè le terne proposte dal competente organo di categoria e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico indetto con decreto 23 dicembre 1964, n. 13775, per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino, è costituita come segue:

*Presidente*:

Loreto dott. Giovanni, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

*Componenti*:

Battisti dott. Sergio, direttore di sezione di prefettura;

Realmuto dott. Eduardo, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Biancalana dott. prof. Luigi, direttore clinica chirurgica;

De Matteis dott. prof. Francesco, primario medico;

Bardesono dott. Giacomo, medico condotto.

*Segretario*:

Valenti dott. Salvatore, consigliere di 1ª classe.

Le prove d'esame avranno inizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Torino entro sessanta giorni dalla scadenza di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale di Torino e dei Comuni interessati.

Torino, addì 25 ottobre 1966

*Il medico provinciale*: GAGLIO

(10193)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.